

Visto l'art. 32 della Costituzione per il quale “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Vista la lettera c) dell'articolo 4 dello Statuto per il quale la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, “il diritto alla salute”;

Vista la legge 6 giugno 1939, n. 891 (Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica);

Vista la legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica);

Vista la legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria);

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 165 (Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B);

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) per il quale “la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999 n. 355 (Regolamento recante modificazioni al DPR 22/12/67 n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie);

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale;

Considerato quanto segue:

1. nella sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 1994 si legge che l'art. 32 della Costituzione postula “il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti od accettati) con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sent. 1994 n.218) e con la salute della collettività (sent. 1990 n.307); nonché, nel caso in particolare di vaccinazioni obbligatorie, ‘con l'interesse del bambino’, che esige ‘tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore’ (sent. 132/1992)”;

2. Nella medesima pronuncia si dice anche la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione "se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza 1990 n. 307)";

3. la lettera e) del comma 181 dell'articolo 1 della legge 107/2015 considera l'educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni come sistema integrato, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, istituito al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici;

4. proprio per la necessaria onnicomprensività della tutela della salute dei minori e della intera collettività è doveroso estendere le disposizioni della presente legge a tutti i minori del sistema integrato di istruzione e a quelli accolti nelle strutture per minori di cui alla l.r. 41/2005; infatti la convivenza dei bambini in un ambiente ristretto fa sì che la mancanza di vaccinazione, per un elementare principio di precauzione sanitaria, si ripercuoterebbe sulla salute degli altri, anche quelli con particolare debolezze e fragilità immunitarie;

5. il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale si pone l'obiettivo di mantenere una percentuale di copertura vaccinale del 95% per tutte le vaccinazioni perché scientificamente garantisce una adeguata protezione di comunità (o immunità di gregge); tale protezione è fondamentale sia per ridurre la circolazione dei patogeni ma anche per proteggere quella parte di popolazione che per reali controindicazioni mediche non può effettuare alcune vaccinazioni o che non è in grado di rispondere al vaccino con un'adeguata risposta immunitaria;

6. negli ultimi tre anni anche in Toscana si sta assistendo ad un calo che, anche se meno pronunciato di quanto accade nel resto di Italia, porta le coperture vaccinali per tutte le vaccinazioni al di sotto della soglia del 95%, con la sola eccezione dell'antitetanica. Tale calo è particolarmente preoccupante per morbillo, parotite, rosolia e varicella dal momento che anche alle epidemie delle malattie per le quali è prevista una vaccinazione raccomandata si associano casi di morte e di complicanze gravi;

7. il Comitato Nazionale di Bioetica, nella mozione del 24 ottobre 2015 sull'importanza delle vaccinazioni, ha rimarcato come occorra "porre in essere, in caso di situazioni di allarme, azioni ripetute e adottare provvedimenti di urgenza ed eventuali interventi legislativi necessari a ripristinare o raggiungere un livello accettabile di sicurezza sanitaria ottenibile mediante il mantenimento di elevate coperture vaccinali" invitando anche le Regioni "a moltiplicare gli sforzi perché le vaccinazioni, sia obbligatorie sia raccomandate, raggiungano una copertura appropriata (95%)";

8. anche il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, nel documento sui vaccini dell'8 luglio 2016 ha proposto di "dare il massimo impulso alla vaccinazione nei primi mesi di vita al fine di prevenire patologie potenzialmente gravissime e di sostenere tutte le normative regionali e nazionali tendenti a riaffermare la necessità della vaccinazione", in quanto "lo stato di salute della popolazione non è un dato definitivamente acquisito ma deve essere continuamente presidiato e difeso";

Si approva la seguente legge

Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età

Art. 1 (Obbligo vaccinale)

1. Nel rispetto del calendario vaccinale, l'aver assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalle leggi vigenti nonché le vaccinazioni raccomandate ai minori di età dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale vigente costituisce requisito per l'iscrizione annuale:

- a) ai nidi d'infanzia di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
- b) ai servizi integrativi per la prima infanzia di cui al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 32/2002;
- c) alla scuola dell'infanzia di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. I responsabili delle strutture per minori di età di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) verificano che i soggetti ivi accolti abbiano assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalle leggi vigenti nonché le vaccinazioni raccomandate ai minori dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale.

3. Nella eventualità di minori di età non in regola con gli obblighi vaccinali, i responsabili delle strutture:

- a) non procedono all'iscrizione per i casi di cui al comma 1;
- b) comunicano ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi vaccinali affinché provvedano nel rispetto del calendario vaccinale per i casi di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, la Giunta regionale approva linee guida e modalità attuative della presente legge anche tenendo conto dei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita per accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.

Art. 2 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, per i minori di età non in regola con gli obblighi della presente legge che siano già iscritti o che si iscrivano per la prima volta alle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto del calendario vaccinale, è sufficiente aver avviato il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali entro tre mesi dall'entrata in vigore.